

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ E DELAWARE LAW SCHOOL/WIDENER UNIVERSITY E

L'Universidade do Vale do Itajai (d'ora in avanti Univali), l'Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (d'ora in avanti Unical) e la Widener University Delaware Law School Delaware (d'ora in avanti Delaware) manifestano la volontà di iniziare un percorso di collaborazione nel campo della ricerca giuridica e della didattica e, pertanto, convengono quanto segue:


PARTI FIRMATARIE

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ, Istituto comunitario di istruzione superiore (ICES) nella forma raccomandata dalla legge federale n. 12.881 del 12 novembre 2013 e istituita dalla legge municipale n. 2.515 del 19 ottobre 1989, persona giuridica di diritto privato law , con sede in Rua Uruguai, 458, Centro, Itajaí/SC, CEP 88302-202, qui rappresentato dal suo Magnifico Rettore, Prof. Valdir Cechinel Filho, eletto per il biennio 2022-2026, il 7 dicembre 2021, e le cui attribuzioni sono definite nell'articolo 31 del Regolamento Generale di Univali (Brasile) con domicilio in Rua Uruguai, n. 458, Centro, Itajaí-SC, Brasile, rappresentato dal Rettore Valdir Cechinel Filho.

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, con sede legale in Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS), rappresentata dal proprio Rettore protempore Nicola Leone;

WIDENER UNIVERSITY DELAWARE LAW SCHOOL, un'istituzione privata con un focus professionale in diritto, si trova a 4601 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19803, rappresentata da Andrew A. Workman, Provost Widener University, e Todd J. Clark, Preside della Delaware Law School.

D'ora in avanti "le Università"



ARTICOLO 1: OBIETTIVO

- a. Lo scopo della presente Convenzione è stabilire un programma di supporto reciproco alle attività scientifiche, di ricerca, didattiche e dei tirocini di ricerca internazionali e fornire agli studenti l'opportunità di conseguire il pursue Ph.D. in Law/SJD (heinaffter Ph.D) e altri titoli *post lauream* presso le Università firmatarie della convenzione e ai docenti delle rispettive università la possibilità di svolgere periodi di ricerca e di insegnamento nelle diverse sedi.
- b. Ciascun Ateneo conserva il diritto di modificare i propri *curricula* e le procedure di iscrizione nel rispetto del proprio ordinamento didattico. Tali eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto alle altre Università.
- c. Su richiesta della singola Università è possibile tenere riunioni per risolvere eventuali problemi, monitorare l'andamento delle attività e sviluppare eventuali miglioramenti.

ARTICOLO 2: CORSO DI DOTTORATO

- a. I Corsi di Dottorato offriranno agli studenti l'opportunità di conseguire il titolo previsto dai rispettivi ordinamenti.
- b. I Corsi di Dottorato delle Università conservano le peculiarità dei rispettivi corsi *e/o curricula*, ai fini del rilascio del titolo. Le Università si impegnano al reciproco riconoscimento delle attività accademiche e dei tirocini di ricerca, ai fini di soddisfare i propri requisiti curriculari.
- c. I programmi di studio saranno coordinati e concordati tra le Università e presupporranno attività scientifiche e tirocini di ricerca internazionali, con la supervisione di un relatore di tesi in servizio presso l'istituzione ospitante.
- d. Il programma di studio di ogni studente dovrà prevedere lezioni anche in lingua inglese, discussione di tesi anche in lingua inglese, produzione e pubblicazione di articoli scientifici anche in lingua inglese.
- e. Nei protocolli e negli accordi successivi verranno specificate le attività scientifiche minime che il dottorando dovrà svolgere.

  TSC
.

ARTICOLO 3: AMMISSIONE

- a. La domanda per l'ammissione ai Corsi di Dottorato può essere presentata presso una delle Università, nel rispetto di quanto sarà specificamente disciplinato dai protocolli e accordi successivi alla presente convenzione e nel rispetto delle procedure e delle regole previste dai rispettivi ordinamenti.
- b. I responsabili del Corso devono informare ufficialmente le Università dell'elenco di studenti ammessi.
- c. A tal fine le Università si impegnano a riservare un numero minimo di 1 (uno) posto per ateneo all'anno.
- d. Le Università si impegnano a condividere ogni informazione concernente il percorso degli studenti partecipanti al Corso.
- e. La ricerca che porta alla elaborazione della tesi di dottorato non può essere inferiore a tre anni. Su richiesta dei relatori di tesi di dottorato tale periodo può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso delle Università. La richiesta deve essere presentata almeno 1 mese prima della data prevista per il completamento della Tesi.
- f. Il dottorando deve registrare il proprio progetto di tesi di dottorato presso le Università dove svolgerà attività scientifica e tirocinio di ricerca, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.
- g. Le Università non discriminano nessuno nei loro programmi educativi, programmi di lavoro o attività sulla base di colore, razza, origine nazionale, discendenza, sesso, disabilità, religione, età, orientamento sessuale o stato di riservista.
- h. Tutti gli studenti del Corso devono dimostrare la conoscenza della lingua inglese, debitamente attestata, al fine di comprendere le attività scientifiche e svolgere il tirocinio di ricerca presso le Università *partner*.
- i. Ogni studente è tenuto a fornire i documenti appropriati per il rilascio del visto per studenti nel rispetto della legislazione di ogni Paese. È inoltre responsabilità di ogni studente ottenere tempestivamente un visto per studenti, disporre di vaccinazioni, assicurazioni e qualsiasi altro documento necessario per l'immatricolazione prima dell'arrivo nelle Università.
- j. Ogni studente è responsabile della programmazione dei viaggi nazionali e internazionali, nonché delle spese relative alla sua alimentazione, materiale di studio, trasporto locale, spese personali, passaporto, domanda di visto, assicurazione di viaggio con copertura medica, dentale e ospedaliera in caso di

BC

1 2 3

malattia o incidente, o rimpatrio funebre e assicurazione contro gli infortuni personali.

- k. Lo studente che completerà con successo il Corso potrà partecipare alle cerimonie di consegna del titolo presso l'Università di provenienza o presso le Università dove ha svolto attività scientifica e tirocinio di ricerca internazionale.

ARTICOLO 4: TIROCINIO DI RICERCA

- a. Per gli studenti dell'Università della Calabria che vogliono conseguire la doppia titolazione è necessario svolgere uno tirocinio di 12 mesi. Per gli studenti dell'Università del Delaware e UNIVALI, devono completare 6 mesi di tirocinio per la doppia titolazione.
- b. Il periodo di attività scientifica e di tirocinio di ricerca internazionale presso ciascuna Università *partner* è svolto tra il secondo e il terzo anno.
- c. Il relatore del singolo studente dovrà certificare il completo e corretto svolgimento dell'attività scientifica e di tirocinio di ricerca internazionale, secondo quanto sarà stabilito dai successivi protocolli e accordi.

ARTICOLO 5: RELAZIONE E DISCUSSIONE DELLA TESI

- a. Lo studente avrà un relatore di tesi presso la propria Università di provenienza e anche un relatore di tesi presso ciascuna istituzione in cui svolge periodo di attività scientifica e tirocinio di ricerca internazionale, designato dai responsabili del Corso di ciascuna Università.
- b. La tesi sarà scritta in inglese, in italiano o portoghese e la presentazione del lavoro finale sarà svolta in inglese o in italiano.
- c. La discussione si terrà presso una delle Università *partner*. La presentazione, discussione e valutazione della tesi avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile dall'Università di provenienza dello studente, e nel rispetto dei protocolli e degli accordi che saranno successivamente stipulati.
- d. La tesi sarà oggetto di un'unica discussione e sarà valutata da una commissione composta secondo i regolamenti dell'Università di provenienza, al termine delle attività scientifiche e del tirocinio di ricerca internazionale: la commissione è composta da docenti delle Università *partner*; i relatori dei singoli dottorandi non possono farne parte.

TJC
U Q .1

- e. La commissione rilascerà una relazione e un voto complessivo attribuito alla tesi, secondo la votazione stabilita nei rispettivi regolamenti.
- f. La discussione della tesi sarà riconosciuta da tutte le Università nelle quali lo studente abbia svolto attività scientifica e tirocinio di ricerca internazionale.
- g. La discussione della tesi può essere svolta in videoconferenza.
- h. Ai fini di pubblicità, la tesi deve essere depositata presso le Università dove lo studente ha svolto attività scientifica e tirocinio di ricerca, secondo i rispettivi ordinamenti.
- i. Una volta discussa la tesi, ciascuna Università in cui lo studente abbia svolto attività scientifica e tirocinio di ricerca internazionale rilascerà il titolo di dottorato di ricerca nel rispetto del proprio ordinamento.

ARTICOLO 6: RAPPORTO FRA UNIVERSITÀ

- a. Non esiste alcun tipo di rapporto lavorativo o economico tra le Università, dato che la presente Convenzione riguarda solo i rapporti accademico-scientifici.
- b. Le Università si impegnano a fornire agli studenti del Corso bibliografia e materiali relativi ai programmi accademici delle Università *partner*, nonché si impegnano a promuovere e supportare tale programma a studenti universitari e laureati.
- c. Le Università *partner* si impegnano a stimolare la produzione accademica attraverso articoli e libri scientifici, durante il periodo in cui lo studente è legato ad una delle Università firmatarie della presente Convenzione.

ARTICOLO 7: TERMINI

- a. Durante il periodo di permanenza presso le altre Università, i dottorandi devono anche mantenere obbligatoriamente la loro condizione di dottorando presso l'Università di provenienza.
- b. Gli studenti di dottorato internazionale di una Università devono avere lo stesso *status* degli studenti di dottorato internazionale delle altre Università, essendo soggetti alle stesse regole, regolamenti, diritti e doveri durante lo svolgimento dei loro tirocini di ricerca internazionali.
- c. Gli studenti del Corso di dottorato potranno usufruire di tutte le agevolazioni presenti nei campus delle Università *partner*, alle stesse condizioni e privilegi

TC
12 Q .1

concessi agli altri studenti. Questi privilegi non si estendono ai coniugi e/o ad altre persone diverse dagli studenti partecipanti al Corso.

- d. Le Università *partner* hanno il compito di informare gli studenti del Corso di dottorato sulle attività che possono essere frequentate nelle altre Università.
- e. In caso di risoluzione della presente Convenzione, gli studenti che sono già stati ammessi al Corso hanno il diritto di completare gli studi.

ARTICOLO 8: PAGAMENTI

- a. Gli studenti sono tenuti al pagamento delle mensilità e delle tasse presso le proprie istituzioni di origine, ove previsto dall'ordinamento delle Università *partner*.
- b. Ai sensi della presente Convenzione, le Università non sono obbligate a effettuare alcun tipo di pagamento tra di loro.
- c. Le condizioni economico-finanziarie saranno sostenute esclusivamente dagli studenti, ferma restando la possibilità per gli stessi di beneficiare di borse di studio e/o di programmi di finanziamento messi a disposizione dalle Università di appartenenza.
- d. Le università determineranno le tasse e i contributi per il dottorato. studenti con accordi separati.
- e. È facoltà di ciascuna Università scegliere un'opportunità di borsa di studio annuale attraverso la procedura di selezione per l'ammissione al Corso di Dottorato e sarà determinata con separato accordo.

ARTICOLO 9: ALLOGGI

Le Università, nei limiti delle proprie risorse e politiche, assisteranno gli studenti del Corso nella ricerca di un alloggio adeguato, sia all'interno che all'esterno del *campus*.



Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'TC' and a vertical line.

ARTICOLO 10: PRIVACY

- a. Il rappresentante di ciascuna Università è tenuto a fornire agli altri Atenei le informazioni riservate necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione e l'ammissione degli studenti al Corso.
- b. Tutte le informazioni utilizzate all'interno delle Università possono essere condivise solo con l'amministrazione, se necessario per rispettare i termini della presente Convenzione.
- c. d. Le parti si impegnano a proteggere i dati personali che possono essere raccolti e trattati per dare attuazione alla presente Convenzione, in conformità con le leggi e altri regolamenti applicabili nei paesi delle Università firmatarie della presente Convenzione.
- e. La tesi nonché la pubblicazione, valorizzazione e tutela dei risultati della ricerca dello studente nelle istituzioni coinvolte saranno soggette alla normativa vigente e garantite secondo le procedure specifiche di ciascun Paese coinvolto. Ove necessario, le disposizioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale possono essere oggetto di specifica disciplina.

ARTICOLO 11: RESPONSABILI

Ciascuna Università nominerà un responsabile dell'attuazione della presente Convenzione e dovrà comunicare per iscritto alle altre Università il nome, la posizione e l'e-mail del proprio responsabile entro 15 giorni dalla firma della stessa.

ARTICOLO 12: MOBILITÀ DEI DOCENTI

- a. Nell'ambito della presente Convenzione le Università promuovono altresì la mobilità internazionale di docenti, ricercatori e dottoranti per lo sviluppo di attività didattiche in lingua inglese, eventi, ricerca, pubblicazione e altre attività scientifiche congiunte, secondo quanto segue:
 1. Ciascuna istituzione potrà inviare annualmente due docenti/ricercatori, per lo sviluppo delle attività sopra elencate, nelle altre Università *partner* in qualità di *Visiting Professor*.




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'U' and 'S' and the initials 'JC'.

2. Ogni istituzione può accogliere annualmente almeno due docenti delle Università partecipanti, in qualità di *Visiting Professor*.
 3. Realizzazione da parte del docente in mobilità internazionale di almeno 18 ore di attività didattica in lingua inglese, in materie o seminari presso l'istituzione ospitante.
 4. Realizzazione da parte del docente in mobilità, di ricerca e pubblicazione congiunta con docenti/ricercatori dell'Università di accoglienza, in conseguenza dello scambio di docenti effettuato.
 5. Realizzazione di un evento congiunto in forma ibrida o *online*, durante o a seguito della mobilità didattica, con la presenza di docenti delle Università *partner* e con accesso agli studenti delle predette istituzioni.
- b. Il periodo di scambio didattico sarà di un minimo di 7 giorni ad un massimo di 3 mesi.
- c. I costi relativi all'invio di docenti/ricercatori e all'ospitalità degli stessi saranno sostenuti dalle rispettive Università di appartenenza, salvi diversi accordi tra le parti.
- d. Criteri di selezione:
1. I criteri di selezione dei docenti saranno stabiliti da ciascun Preside/Direttore dell'Università di provenienza del docente, tenendo conto del profilo, del titolo, della linea di ricerca e della conoscenza della lingua inglese di ciascun docente.
 2. La permanenza dei docenti presso l'Università *partner*, ai fini della presente Convenzione, sarà negoziata tra le Parti, salvi gli obblighi previsti dai rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 13: DURATA

- a. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di tutte le parti e rimarrà in vigore fino al 2033.
- b. La presente Convenzione può essere risolta mediante comunicazione scritta di una delle parti fino a 90 (novanta) giorni prima del termine sopra indicato.
- c. La modifica del contenuto della Convenzione richiederà un accordo unanime delle parti e sarà inclusa in un *addendum* firmato dalle istituzioni coinvolte.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'TC'.



ARTICOLO 14: CONTROVERSIE ED INTERPRETAZIONI

- a. La presente Convenzione e redatta in lingua italiana, portoghese e inglese.
- b. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione della presente Convenzione sarà risolta amichevolmente tra le parti, attraverso un Comitato Responsabile composto da un rappresentante di ciascuna delle parti. Questo Comitato avrà il compito di monitorare, sorvegliare e controllare l'esecuzione della Convenzione e gli impegni assunti dai firmatari
- c. La presente Convenzione e stata redatta in conformita con le leggi dei Paesi delle Universita partner e sarà interpretato secondo le leggi locali di ciascuna Università, in caso di conflitto.
- d. La presente Convenzione e sottoscritta in 4(quattro) copie originali in lingua inglese, 4(quattro) copie originali dello stesso contenuto in lingua portoghese, 4 (quattro) copie originali dello stesso contenuto in lingua italiana, tutte aventi la stessa forza legale e autenticità.

Itajai-Arcavacata-Wilmington _____2023.

Per l'Università della Calabria
 Rettore pro tempore Nicola Leone

Firma: _____
Data: 16/10/2023

Per l'Universidade do Vale do Itajai
 Prof. Dr. Valdir Cechinel Filho
 Reitor (1a UNIVALI)

Firma: _____
Data: October 11, 2023

Delaware Law School
 Todd J. Clark
 Rettore

Firma: _____
Data: 5/31/2024
Wilmington

Firma: _____
Data: 4/10/2024

IL DIRETTORE
(Prof. Alfio CARIOLA)